

**COMUNE DI OSPITALETTO**

**PROVINCIA DI BRESCIA**

**CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI  
VALORIZZAZIONE DEL MUSEO DOMENICO GHIDONI**

**SCRITTURA PRIVATA**

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Ospitaletto,  
presso la sede Municipale sita in Via Monsignor Girolamo Rizzi, 24, tra i  
seguenti soggetti:

- **Dott.ssa Caterina Albanese**, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
Dirigente dell'Area Servizi al cittadino del Comune di Ospitaletto e  
domiciliata per ragioni della carica in Ospitaletto, Via Monsignor Girolamo  
Rizzi, 24 codice fiscale e partita IVA n. 00796430171, la quale dichiara di  
agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse  
dell'Amministrazione comunale che rappresenta, ai sensi dell'art. 107, comma  
3, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267, a ciò incaricato  
con decreto del Sindaco n. \_\_\_\_\_

- **Sig. \_\_\_\_\_**, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente  
a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, il quale agisce ed  
interviene in questo contratto nella sua qualità di Legale Rappresentante  
dell'Impresa \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, n.  
140, come risulta dal certificato di iscrizione al "Registro delle Imprese",  
tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura  
di Brescia- C.F. \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

- tra le finalità istituzionali del Comune rientra la promozione della cultura in tutte le sue forme, quale strumento di crescita della collettività;
- ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 267/2000, il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 137 del 28.09.2022 sono stati aggiudicati, in via definitiva i lavori per il “recupero e risanamento conservativo dell'immobile denominato “Villa Presti” e fabbricato annesso, per realizzazione nuova struttura museale, siti in via Padana Superiore n. 1-3, nel comune di Ospitaletto;
- dal mese di settembre 2023 la struttura del Museo “Ghidoni” è aperta al pubblico con mostre ed esposizioni;
- le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato (art. 46 comma 3 del TUEL), approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 31.05.2023, prevedono, al programma 05 Sport- cultura – istruzione, che “compito dell'Amministrazione Comunale è farsi carico di sviluppare e sostenere iniziative culturali e sportive coinvolgendo il più possibile la popolazione e le realtà esistenti sul territorio”;
- intento dell'Amministrazione è valorizzare il Museo come polo di attrazione culturale inteso quale luogo della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);
- per il finanziamento parziale delle attività programmate per gli anni 2023 e 2024, l'Amministrazione ha inteso procedere con la ricerca di sponsorizzazioni;

- la Corte di Cassazione con sentenza n.5086 del 21 maggio 1998 ha statuito che *“il cosiddetto contratto di Sponsorizzazione - figura non specificatamente disciplinata dalla legge - comprende una serie di ipotesi nelle quali si ha che un soggetto, il quale viene detto “Sponsorizzato”, si obbliga a consentire ad altri l’uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificatamente marcato, dietro corrispettivo ... La obbligazione assunta dallo Sponsorizzato ha piena natura patrimoniale, ai sensi dell’articolo 1174 cod. civ... e non ha per oggetto lo svolgimento di un’attività in comune, bensì lo scambio di prestazioni”*;

- ai sensi della vigente normativa non sussiste obbligo di acquisizione del CIG (cfr. *Parere Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 11 settembre 2013 n. AG45/2013 relativo all’acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) ai fini dell’applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 ai contratti di Sponsorizzazione dove si chiarisce che al fine della sussistenza o meno dell’obbligo di richiedere il CIG in relazione ai contratti di volta in volta stipulati è necessario distinguere se nella fattispecie concreta, in relazione al contenuto delle obbligazioni poste in capo allo Sponsor si rientri nell’ipotesi della Sponsorizzazione pura – esentata da CIG – ovvero in quella della Sponsorizzazione tecnica – sottoposta a CIG*);

- il Comune di Ospitaletto ha avviato una procedura di manifestazione di interesse, in applicazione dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, dell’art. 43 della legge n. 449/1997, dell’art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 8 del vigente regolamento comunale per le sponsorizzazioni

(approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 17.01.2020), al fine di acquisire proposte per la sponsorizzazione di attività tese alla valorizzazione del Museo Ghidoni;

- lo schema del presente contratto è stato approvato con determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**TUTTO CIO' PREMESSO,**

le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto del contratto.**

Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di collaborazione, sotto forma di Sponsorizzazione, intercorrente tra il Comune di Ospitaletto (di seguito *Sponsee*) e l'impresa \_\_\_\_\_ (di seguito *Sponsor*), per la valorizzazione del Museo Ghidoni.

La Sponsorizzazione mira a garantire un ritorno d'immagine per lo Sponsor con la conseguente valorizzazione dell'immobile pubblico Museo Ghidoni.

La sponsorizzazione offerta con proposta presentata il \_\_\_\_\_ con numero di protocollo \_\_\_\_\_ è di natura \_\_\_\_\_ con le modalità di cui al successivo articolo.

Il Comune si riserva la facoltà di inserire marchi d'altri Sponsor, previa comunicazione scritta allo Sponsor.

**Art. 2 - Obblighi dello Sponsor.**

Lo Sponsor si impegna a versare un importo pari ad € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) oltre IVA al 22% e quindi complessivi € \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) in favore del Comune di Ospitaletto.

Il pagamento di quanto convenuto sarà effettuato dallo Sponsor entro il

\_\_\_\_\_ mediante bonifico bancario (codice **IBAN**

**IT16B0569654870000011000X72** con causale “*Sponsorizzazione per la*

*valorizzazione del Museo Ghidoni*”. A seguito del versamento del

corrispettivo, il Comune di Ospitaletto emetterà relativa fattura. Gli obblighi

del Comune sono sospensivamente condizionati all’effettivo versamento del

corrispettivo da parte dello sponsor.

(*oppure* ) Lo Sponsor si impegna nei confronti del Comune di Ospitaletto alla  
realizzazione del seguente servizio /fornitura \_\_\_\_\_

Si impegna, altresì, a tutto quanto previsto dall’art 10 dell’Avviso pubblico.

### **Art. 3 - Impegni dello Sponsee (Comune).**

Il Comune si impegna, a garantire un ritorno d’immagine sotto forma di

apposizione del marchio dello sponsor sulle attività del Museo Ghidoni

secondo quanto previsto dall’art. 10 dell’Avviso.

In particolare sarà garantito \_\_\_\_\_

### **Art. 4 - Durata contrattuale.**

Il presente contratto ha durata fino al 31.12.2025.

È vietata ogni forma di rinnovo tacito e cessione del contratto.

### **Art. 5 - Clausola di esclusiva.**

Il Comune non riconosce l’esclusiva sulle prestazioni sopra descritte.

**Art. 5 - Valore del contratto.**

Il valore del presente contratto è pari a € \_\_\_\_\_, oltre IVA di legge, corrispondenti alle prestazioni di Sponsorizzazione.

**Art. 6 - Modalità dei corrispettivi.**

Le operazioni sono soggette ad IVA secondo la disciplina dell'articolo 11 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n.633 e Risoluzione del 11 luglio 2005, n.88 dell'Agenzia delle Entrate ad Oggetto: Istanza d'interpello, legge 27 luglio 2000, n.212, secondo il valore normale dei beni e servizi oggetto di scambio meglio decritti nell'oggetto contrattuale.

**Art. 7 – Risoluzione e Recesso.**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento con preavviso scritto, qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello Sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale.

In particolare il presente contratto è soggetto a risoluzione qualora:

- a) lo Sponsor risulti inadempiente in modo grave in relazione ai propri obblighi;
- b) situazioni/cause eccezionali non consentano allo Sponsor l'assolvimento dei propri impegni;
- c) la Sponsorizzazione oggetto del presente contratto generi conflitti di interesse tra l'attività istituzionale dell'Amministrazione e quella dello Sponsor.

Le Parti si danno reciproco assenso alla risoluzione del contratto dopo mesi sei (6) dal mancato avvio dell'attività.

La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a

risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dall'Amministrazione.

La comunicazione deve essere notificata dalla parte recedente a mezzo PEC, con anticipo di almeno giorni trenta (30).

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto di Sponsorizzazione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.

#### **Art. 8 - Responsabilità.**

Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell'Amministrazione per danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali. Durante l'esecuzione delle eventuali prestazioni lo Sponsor è responsabile per danni derivanti a terzi dell'operato del personale impiegato e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

È fatto obbligo allo Sponsor di mantenere l'Amministrazione sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto e contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati.

Lo Sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti all'esecuzione del presente contratto di Sponsorizzazione, sollevandone, contemporaneamente, il Comune.

#### **Art. 9 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.**

Le parti danno atto che lo Sponsor ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

**Art. 10 - Obblighi nei confronti dei lavoratori dipendenti.**

Lo Sponsor è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Lo Sponsor è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria.

**Art. 11 - Controversie e domicilio dello Sponsor.**

Per qualsiasi eventuale controversia tra le parti, ai sensi dell'art. 20 del c.p.c. sarà competente il Foro di Brescia.

Per tutti gli effetti del presente contratto lo Sponsor elegge domicilio presso la sede del Comune di Ospitaletto, Via Mons. G., Rizzi, n. 24 – Ospitaletto.

**Art. 12 - Richiamo a norme legislative e regolamentari.**

Per quanto non previsto nel presente contratto si rimanda alle condizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 36/2023 e al codice civile.

**Art. 13 - Spese contrattuali.**

Le eventuali spese, tasse tutte relative alla presente scrittura privata e sue inerenti e conseguenti, saranno a completo carico dello Sponsor, con



l'avvertenza che la stessa è assoggettata al regime fiscale dell'I.V.A. e pertanto, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR n. 131/1986 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

**Art. 14 - Trattamento dei dati personali.**

Il Comune, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, informa lo Sponsor che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Per lo Sponsor

*(F.to: in modalità elettronica)*

Per lo Sponsee:

Il Dirigente dell'Area Servizi al cittadino

Dott.ssa Caterina Albanese *(F.to: in modalità elettronica)*